



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marco Pieroni	presidente
dott. Massimo Romano	consigliere
dott. Tiziano Tessaro	consigliere
dott.ssa Khelena Nikifarava	referendario
dott.ssa Elisa Borelli	referendario (relatore)
dott.ssa Ilaria Pais Greco	referendario

Adunanza del 18 giugno 2020

Richiesta di parere del Comune di Masi Torello (FE)

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Visti la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, recanti disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti di cui alla deliberazione delle Sezioni Riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge della Regione Emilia-Romagna 9 ottobre 2009, n. 13, istitutiva del Consiglio delle autonomie locali;

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 4 giugno 2009 n. 9/ SEZAUT/2009/INPR;

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 19 febbraio 2014 n. 3/ SEZAUT/2014/QMIG;

Viste le deliberazioni delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 8 del 26

marzo 2010 e n. 54 del 17 novembre 2010;

Visto l'articolo 17, comma 31, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto l'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la richiesta di parere avanzata dal Sindaco del Comune di Masi Torello del 4 maggio 2020;

Vista la nota di sintesi del Consiglio delle Autonomie locali della Regione Emilia-Romagna;

Vista l'ordinanza presidenziale con la quale la Sezione è stata convocata, tramite piattaforma Teams, per la camera di consiglio del 18 giugno 2020;

Udito nella camera di consiglio il relatore referendario Elisa Borelli;

Fatto

Il Sindaco del Comune di Masi Torello (FE) formula la seguente richiesta di parere:

“a) se il comune scrivente, in assenza di assegnazione di propri obiettivi specifici di cui al già citato art. 42 del CCNL dei segretari, sia tenuto a rimborsare la quota parte della retribuzione di risultato riconosciuta al segretario a seguito di esito del sindaco del comune capo convenzione;

b) se per l'erogazione della retribuzione di risultato, in assenza di obiettivi specifici, sia sufficiente una relazione a consuntivo del segretario contenente la descrizione delle attività svolte;

c) se per obiettivi specifici si possano intendere la collaborazione agli organi gestionali, la collaborazione e assistenza al processo di decisione dell'organo politico, l'assistenza alla Giunta e Consiglio, l'organizzazione di incontri per il rispetto del Piano anticorruzione, la predisposizione delibera PEG, l'aggiornamento piani anticorruzione, la collaborazione nella predisposizione di regolamenti”.

Diritto

1. Verifica dell'ammissibilità della richiesta di parere

1.1. L'articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 - disposizione che costituisce il fondamento normativo della funzione consultiva intestata alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti - attribuisce alle regioni e, di norma tramite il consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche a comuni, province e città metropolitane la facoltà di richiedere alla Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Preliminarmente, la Sezione è chiamata a verificare i profili di ammissibilità soggettiva (legittimazione dell'organo richiedente) e oggettiva (attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica, sua generalità ed astrattezza, mancanza di interferenza con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o di diverso ordine giurisdizionale).

1.2. In relazione al primo profilo, la richiesta risulta ammissibile in quanto sottoscritta dal Sindaco del Comune.

1.3. Quanto all'ammissibilità oggettiva del quesito (cfr. Corte conti, Sez. riunite, delib. 17 novembre 2010, n. 54; Sez. autonomie, delib. n. 3/2014/SEZAUT; delib. n. 5/2006/SEZAUT), occorre stabilire se l'oggetto del quesito possa ritenersi attinente alla materia della contabilità pubblica.

Nella specie, diversamente da quanto ritenuto dal CAL, detto requisito deve ritenersi sussistente, tenuto conto che la richiesta di parere concerne l'eventuale corresponsione di emolumenti in favore del personale del Comune (sia pure, nella specie, di una sola unità di personale) che costituiscono una voce di spesa di parte corrente che grava sul bilancio del Comune; difatti le questioni prospettate sono foriere di riflessi sul rispetto del livello delle spese di personale, come tali riconducibili al coordinamento della finanza pubblica e dunque alla materia della contabilità pubblica.

La richiesta di parere, pur formulata in relazione ad un caso singolo, si presta, peraltro, ad essere riconfigurata in termini di generalità e astrattezza, consentendo alla Sezione di indicare principi utilizzabili anche da parte di altri enti, qualora insorgesse un'analogha questione.

2. Passando al merito, la richiesta di parere, come si è visto, si articola in tre quesiti, i quali, sebbene impostati con riferimento ad un caso di specie, sottendono linee interpretative astrattamente configurabili.

2.1. Quanto alla rimborsabilità *pro-quota* della retribuzione di risultato in assenza della preventiva assegnazione di obiettivi specifici (quesito sub a "se il comune scrivente, in assenza di assegnazione di propri obiettivi specifici di cui al già citato art. 42 del CCNL dei segretari, sia tenuto a rimborsare la quota parte della retribuzione di risultato riconosciuta al segretario a seguito di esito del sindaco del comune capo convenzione") deve ritenersi che la retribuzione di risultato è correlata all'effettivo raggiungimento, anche sotto il profilo qualitativo, degli obiettivi preventivamente determinati, unitamente all'utilizzo dei criteri e delle metodologie di cui al d.lgs. n. 268/1999 per la verifica e il monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati (vedasi sentenza della Sezione giurisdizionale Puglia n. 185/2016 del 08/06/2016; sentenza della Terza Sezione centrale di

appello n. 267/2016 del 27/06/2016).

Pertanto, è da escludere che il dirigente abbia diritto alla retribuzione di risultato per il solo fatto di aver svolto funzioni dirigenziali in assenza della dimostrazione, vagliata dal competente ufficio dell'ente, dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi ad essa correlati. L'indennità di risultato è, infatti, una componente della retribuzione volta a remunerare la prestazione lavorativa in funzione dei risultati raggiunti.

I criteri per la sua erogazione devono, quindi, essere determinati preventivamente, così come preventivamente devono essere fissati gli obiettivi, dal raggiungimento dei quali deriva inderogabilmente la corresponsione della retribuzione di risultato.

In assenza di una reale predeterminazione degli obiettivi, che devono essere diversi e ulteriori da quelli riconducibili all'ordinaria attività dirigenziale, nonché a quelli genericamente riferibili ai compiti istituzionali dell'Ente, l'Amministrazione non può riconoscere e, quindi, erogare alcuna indennità di risultato, poiché in tal caso l'erogazione dell'emolumento sarebbe priva di titolo giustificativo.

2.2. Alla luce di quanto precede, va risolto il secondo quesito sub b ("se per l'erogazione della retribuzione di risultato, in assenza di obiettivi specifici, sia sufficiente una relazione a consuntivo del segretario contenente la descrizione delle attività svolte"); nel senso, cioè, che una relazione a consuntivo disancorata dalla formulazione di obiettivi previamente assegnati non è di per sé presupposto sufficiente per l'erogazione dell'emolumento, posto che la retribuzione di risultato - come certamente noto all'ente erogante e allo stesso dirigente che ne reclami la spettanza - esige un vaglio, ad opera del competente ufficio, circa la rispondenza nell'*an*, nel *quantum*, nel *quando* e nel *quomodo* dei risultati della gestione agli obiettivi determinati *ex ante* dall'ente.

2.3. Quanto, infine, alla risoluzione del quesito sub c ("se per obiettivi specifici si possano intendere la collaborazione agli organi gestionali, la collaborazione e assistenza al processo di decisione dell'organo politico, l'assistenza alla Giunta e Consiglio, l'organizzazione di incontri per il rispetto del Piano anticorruzione, la predisposizione delibera PEG, l'aggiornamento piani anticorruzione, la collaborazione nella predisposizione di regolamenti"), si ritiene che per "obiettivi specifici", da conseguire quale condizione per l'erogazione dell'emolumento, sono da intendersi quelle finalità "misurabili" nell'*an*, nel *quantum*, nel *quando* e nel *quomodo* in relazione a parametri (anch'essi) predeterminati, tali da giustificare l'erogazione di spesa corrente (nella specie

della retribuzione di risultato) bilanciata, nella *ratio* sottesa a detta voce di spesa, dal recupero di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna esprime il proprio parere sul quesito riportato in epigrafe nei termini di cui in motivazione.

DISPONE

- che la deliberazione sia trasmessa - mediante posta elettronica certificata - al Sindaco del Comune di Masi Torello (FE) e al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali della Regione Emilia-Romagna;
- che l'originale resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della deliberazione sul sito Internet istituzionale ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella camera di consiglio mediante collegamento da remoto del 18 giugno 2020.

Il presidente
Marco Pieroni
(firmato digitalmente)

Il relatore
Elisa Borelli
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria nella data di
apposizione della firma del Funzionario preposto

Il funzionario preposto
Rossella Broccoli
(firmato digitalmente)